



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del Mezzo - Conduzione del Mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento Moda)
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

ISTITUTO TECNICO -"G.C. FALCO"- CAPUA
Prot. 0004041 del 13/03/2023
I (Uscita)

REGOLAMENTO dell'ORGANO di GARANZIA

Approvato con Delibera n.42 del Collegio dei Docenti del 21/11/2022

Approvato con Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 05/12/2022

INDICE dei CONTENUTI

Premessa	pag. 2
Fonti normative	pag. 2
Articolo 1 – Finalità e compiti	pag. 2
Articolo 2 - Composizione	pag. 3
Articolo 3 – Condizioni di incompatibilità	pag. 3
Articolo 4 – Modalità e Criteri di funzionamento generale	pag. 4
Articolo 5 - Procedura inerente i ricorsi per le problematiche studenti- insegnanti	pag. 4
o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto Articolo 6 - Procedura inerente i ricorsi per le sanzioni disciplinari	pag. 5
Articolo 7 - Reclami	pag. 6

Premessa

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituzione scolastica si configura come strumento di tutela degli studenti con il compito di controllare la conformità del Regolamento di Istituto allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" oltre a quello di dirimere le controversie.

Diritti e doveri degli studenti e l'istituzione di tale Organo evidenziano democraticità e valenza formativa promuovendo condivisione, senso di appartenenza, assunzione di responsabilità, partecipazione attiva della cittadinanza civile.

Le eventuali sanzioni saranno comminate esclusivamente con finalità educative e non punitive, tese a far comprendere le mancanze e ad evitare che le stesse possano essere reiterate in futuro.

Fonti Normative

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Il presente Regolamento si compone di 7 articoli, come di seguito indicati:

Articolo 1 - Finalità e Compiti

Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la cooperazione tra la Scuola e la Famiglia sancita dal Patto Educativo di Corresponsabilità.

L'Organo di Garanzia fonda le sue basi sulla scuola intesa come comunità, all'interno della quale tutti i componenti hanno il diritto-dovere di osservare le Regole che l'Istituzione si è data e

realizzare modalità di comportamento adeguate, per promuovere ed assicurare una civile convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme adottate.

L'Organo di Garanzia promuove, altresì, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti e tra studenti e personale non docente.

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Articolo 2 - Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - due rappresentanti dei docenti
 - due rappresentanti dei genitori
 - due rappresentanti degli studenti.
- 1) Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
 - 2) Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
 - 3) L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
 - 4) I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al comma 2). Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Articolo 3 – Condizioni di incompatibilità

Per la componente docenti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta incompatibilità o dovere di astensione:

- far parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- essere testimone del fatto contestato

Per la componente genitori il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta incompatibilità o dovere di astensione:

- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione
- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti i propri figli
- essere citati come testimoni del fatto contestato

Per la componente studenti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta incompatibilità o dovere di astensione:

- qualora lo studente sia destinatario della sanzione oggetto del ricorso
- qualora lo studente sia citato come testimoni del fatto contestato

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.

Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Articolo 4 – Modalità e Criteri di funzionamento generale

- 1) L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- 2) La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- 3) Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
- 4) Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5) Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- 6) L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
- 7) Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art. 1 del presente Regolamento, sono indicate nei successivi articoli 5 e 6.
- 8) L'Organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

Articolo 5 – Procedura inerente i ricorsi per le problematiche Studenti-Insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto

- 1) L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.

- 2) Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
- 3) L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
- 4) L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto e Dialogo, ovvero da parte di studenti.
- 5) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
- 6) Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Articolo 6 – Procedura inerente i ricorsi per le sanzioni disciplinari

- 1) Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dallo studente o da uno dei genitori (per lo studente minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- 2) Il ricorso deve essere presentato in segreteria studenti entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
- 3) Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- 4) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- 5) Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- 6) L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
- 7) Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- 8) Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
- 9) L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza,

secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

10) La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.

11) La famiglia dello studente verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dello studente.

Articolo 7 - Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'USR della Campania.